Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Venerdì, 25 marzo 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 25 MARZO 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa per il comune di Lignano Sabbiadoro della provincia di Udine.

(2092)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **115**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione maschile, denominata « Opera di Maria », con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Associazione maschile, denominata « Opera di Maria », con sede in Grottaferrata (Roma), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **116**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista, in Milano.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista, in Milano, e la Chiesa parrocchiale anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **117**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gabriele Arcangelo, in Milano.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gabriele Arcangelo, in Milano, e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in un complesso immobiliare sito in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. **118**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, nel comune di Castellaneta (Taranto).

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine, in zona Sergella del comune di Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965.

Soppressione e messa in liquidazione della Fondazione per la sperimentazione agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto 15 agosto 1924, n. 1499, concernente l'istituzione della « Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria » e l'approvazione del relativo statuto;

Visti i regi decreti 16 settembre 1927, n. 1943, 20 ottobre 1932, n. 1548 e 19 febbraio 1934, n. 322, relativi a modificazioni dello statuto ed alla nuova denominazione dell'Ente in « Fondazione per la sperimentazione agraria »;

Considerato che da tempo detta Fondazione non svolge alcuna attività e che all'attuazione dei suoi compiti istituzionali provvede direttamente il Ministero della agricoltura e delle foreste;

Ravvisata la opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione della Fondazione sopra indicata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Fondazione per la sperimentazione agraria è soppressa e posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1966
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 60

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1965.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Sesto Calende (Varese) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore e del fiume Ticino antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore e del fiume Ticino antistante l'abitato del comune di Sesto Calende (Varese) adottato con la deliberazione consiliare n. 13 del 13 febbraio 1965;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore e del fiume Ticino antistante l'abitato del comune di Sesto Calende (Varese) adottato con la deliberazione consiliare n. 13 del 13 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1965

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

l Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI SESTO CALENDE
(Varese)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dalla località Sara alla località Punta in frazione Lisanza e dal ponte ferroviario stradale sul Ticino alla località Presualdo del centro urbano entro m. 50 dalla riva, (come risulta dalla carta planimetrica allegata) la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 15 km/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti. Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli artt. 106 e segg. del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*: JERVOLINO

Visto: *Il Ministro per l'interno*: TAVIANI

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1965.

Costituzione della Commissione interministeriale incaricata di formulare le proposte per la delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 30 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che prevede la costituzione di una Commissione interministeriale incaricata di formulare le proposte per la delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico nel Mezzogiorno;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione predetta;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del secondo comma dell'articolo anzidetto, rispettivamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero per il turismo e lo spettacolo, dalla Regione siciliana e dalla Regione sarda;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione interministeriale di cui alle premesse risulta composta come segue:

De Cesare dott. Mario, in qualità di presidente;

Scotti dott. Enzo, in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Zoppi dott. Sergio, in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Fiore comm. Enzo, in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Saffioti dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero per il turismo e lo spettacolo;

Del Gaudio dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero per il turismo e lo spettacolo;

Filograsso prof. Nando, in rappresentanza del Ministero per il turismo e lo spettacolo;

Gerardi dott. Franco, in rappresentanza del Ministero per il turismo e lo spettacolo;

Orlandi dott. Giuseppe, in rappresentanza della Regione siciliana;

Ferrari ing. Filippo, in rappresentanza della Regione sarda.

Le funzioni di segretario sono affidate all'architetto Enrico Ascione.

Sono chiamati a far parte della Commissione il direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno e il capo del servizio turismo dell'Istituto stesso.

Ai lavori della predetta Commissione possono essere, altresì, chiamati a partecipare, di volta in volta, i rappresentanti di altri Ministeri interessati per la trattazione di problemi di specifica competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1965

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 168

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1966.

Ricostituzione della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1962 relativo alla costituzione della Commissione predetta per il triennio 1962-1964;

Considerata la necessità di ricostituire la Commissione suddetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni statali delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita per un triennio la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, Michelazzi dott. Carlo, Franz ing. Silvio, Plastino ing. Antonino, Bessero dott. Carlo, membri effettivi; Campenni dott. Ricciotti, Forlani ing. Waldem, Luprano ing. Francesco, Cioli ing. Roberto, membri supplenti: designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gallo dott. Giuseppe e Razzano ing. Salvatore, membri effettivi; Terrana dott. Carmelo e Fortini dottor Domenico, membri supplenti: designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

Tiezzi dott. Italiano, membro effettivo; Sani ingegner Giorgio, membro supplente: designati dal Ministero dell'interno;

De Grandis ing. Giuseppe, membro effettivo; Luzzi ing. Alberto, membro supplente: designati dal Ministero delle finanze;

Canzio dott. Michele, membro effettivo; Rosati ingegner Giovanni, membro supplente: designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Radicioni dott. Alfredo, membro effettivo; De Pace dott. Michele, membro supplente: designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

Sganga dott. Carlo e Fierro dott. Achielle, membri effettivi; D'Abbiero dott. Alfonso e Porzi dott. Ugo, membri supplenti: designati dal Ministero della sanità;

Larussa avv. Domenico, membro effettivo; Lanzaro dott. Raffaele, membro supplente: designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ventrella ing. Luigi, membro effettivo; Calvanese dott. Carlo, membro supplente: designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

D'Agostini ing. Arnaldo, membro effettivo; Rafanelli dott. Mario, membro supplente: designati dallo Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Eboli avv. Mario e Riccardi ing. Renato, membri effettivi; Scarlini prof. Pasquale e Pancheri prof. Giovanni, membri supplenti: designati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Masini dott. Leonardo, Sorace dott. Rocco e Pilati dott. Giuseppe, membri effettivi; Biocca avv. Mario, Scarsini ing. Gaetano e Micheli dott. Luigi, membri supplenti: designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Battistini Enzo, Marri Gastone e Sommi Giuliano, membri effettivi; Lucchini Adolfo, Pietrantonio Federico e Petitti Natale, membri supplenti: designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Ferrario p.i. Mario, membro effettivo; Mondaini dott. Gaetano, membro supplente: designati dalle Organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

Il dott. Mario Cacopardi e il p.i. Nicola Fiore sono nominati segretari della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1966
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 21

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1966.

Composizione per un quadriennio del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 3 dello statuto della Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli, con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1379, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, numero 1292, con il quale si dispone che la Fondazione medesima è amministrata da un Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, composto dal presidente scelto tra persone estranee all'Amministrazione; dai presidenti dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica di Bologna; dai direttori degli Istituti stessi; da un professore titolare di cattedra di ciascuno dei due predetti Istituti; da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

Veduto il decreto ministeriale 12 gennaio 1962, concernente la nomina del Consiglio d'amministrazione della Fondazione predetta per un quadriennio, dal 1° gennaio 1962;

Vedute le designazioni allegate;

Decreta:

Articolo unico

Il Consiglio d'amministrazione della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », istituita presso l'Accademia di belle arti e il Conservatorio di musica di Bologna, è nominato per un quadriennio, dal 1° gennaio 1966, ed è così composto:

Combi di Cesena avv. Bernardo, presidente;

Toffoletto dott. Ettore, quale presidente pro-tempore dell'Accademia di belle arti di Bologna;

Jachino dott. ing. Adolfo Carlo, quale presidente pro-tempore del Conservatorio di musica di Bologna;

Mastroianni prof. Umberto, quale direttore pro-tempore dell'Accademia di belle arti di Bologna;

Zecchi prof. Adone, quale direttore pro-tempore del Conservatorio di musica di Bologna;

Natalini prof. Antonio, quale titolare di cattedra dell'Accademia di belle arti di Bologna;

Fuser prof. Ireneo, quale titolare di cattedra del Conservatorio di musica di Bologna;

Prossomariti dott. Umberto, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Lodetti dott. Lido, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Bologna, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 12 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

(2351)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Designazione dei rappresentanti del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati per un biennio, decorrente dal

24 agosto 1965, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

cap. s.p.e. Gambetti Marcello: Firenze;
cap. s.p.e. Velardi Ruggiero: Napoli;
cap. s.p.e. Raffa Giuseppe: Torino;
cap. s.p.e. Spinacci Salvatore: Portici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1966
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 253

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lovere (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 aprile 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del convento di San Maurizio nel comune di Lovere;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lovere (Bergamo);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona circostante il convento predetto ha notevole interesse pubblico perchè situata su una delle propaggini dei monti che degradano verso lo abitato con declivi ornati dalla ricca vegetazione tipica del luogo e della presenza di essenze di un certo pregio forma un quadro naturale di eccezionale bellezza e accertato che per la presenza dell'antico convento rinascimentale di San Maurizio la zona presenta aspetti suggestivi di fusione armoniosa tra gli elementi naturali e l'opera dell'uomo e che inoltre la zona suddetta offre anche punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere un superbo panorama sulle montagne, sull'abitato di Lovere e sul Lago d'Iseo;

Decreta:

La zona del convento di San Maurizio sita nel territorio del comune di Lovere (Bergamo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire da nord: via San Maurizio, mappali 1822, 820, 2094, 2162, 2099, via sul percorso della rete ex tranviaria, zona Trello, indi vecchia via San Pietro sino al ricongiungimento alla strada di San Maurizio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lovere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro:* CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 3 dell'adunanza del 10 aprile 1964

(Omissis).

LA COMMISSIONE

(Omissis).

Delibera:

All'unanimità la sottoposizione a vincolo, a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 n. 3 e 4 della zona del convento di San Maurizio in comune di Lovere, così delimitata:

a partire da nord: Mappali 1822, 820, 2094, 2162, 2099, via sul percorso della rete ex tranvia, zona Trello, indi vecchia via San Pietro sino al ricongiungimento alla strada di San Maurizio.

(Omissis).

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Modificazione al decreto ministeriale 17 febbraio 1966 con il quale sono stati determinati nuovi criteri per la formazione, ai sensi della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, delle graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici di cui all'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1966, con il quale sono stati fissati i criteri per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, e dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105, ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Considerata l'esigenza di valutare i titoli di preparazione e di esercizio professionale, indicati all'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e all'art. 5,

secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dei diplomi di istituto tecnico di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 1277 ed all'art. 5, primo comma, del citato decreto legislativo n. 1278, allo scopo di meglio distinguere il valore, rispettivamente, sussidiario e primario dei titoli stessi nell'ammissione ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico, stabilendo, conseguentemente, un'opportuna differenziazione di punteggio;

Decreta:

La norma dell'art. 1, terzo comma, lettera *b*) del decreto ministeriale 17 febbraio 1966 citato nelle premesse è così sostituita:

b) con l'attribuzione di un coefficiente fisso di punti 60 per i titoli di studio che, integrati da titoli di preparazione e di esercizio professionale, siano stati riconosciuti validi per il posto richiesto previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278.

Nulla è innovato alle altre disposizioni del decreto ministeriale 17 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1966
Registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 266

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro », nella « Mostra nazionale biennale del marmo » e nella « Mostra nazionale dell'oreficeria e argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore delle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro », nella « Mostra nazionale biennale del marmo » e nella « Mostra nazionale della oreficeria e argenteria », che avranno luogo a Vicenza, rispettivamente dal 23 aprile al 1° maggio 1966, dal 28 maggio al 5 giugno 1966 e dal 4 all'11 settembre 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2665)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1966.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965 e 20 dicembre 1965 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965, 13 settembre 1965 e 20 dicembre 1965, sono aggiunti:

236) Confraternita di misericordia: Torre del Lago Puccini (Lucca);

237) Confraternita di misericordia: « Maria SS. Addolorata » (Firenze);

238) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » Quarto dei Mille (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1966

Il Ministro: PRETI

(2686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione per la Direzione generale degli affari generali e del personale degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza, rispettivamente, del direttore generale, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri o qualifiche equiparate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare al direttore generale ed ai direttori di divisione della Direzione generale degli affari generali e del personale alcune attribuzioni nelle materie di competenza della predetta Direzione generale;

Visti gli articoli 155, da 158 a 160 e 195 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per le singole divisioni della Direzione generale degli affari generali e del personale, gli atti vincolati di competenza del direttore generale; gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate; le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche equiparate, ai sensi rispettivamente degli articoli 155, 158 e 159 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3:

DIVISIONE AFFARI GENERALI

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente od in conformità del parere del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami, per l'ammissione ai quali sia richiesto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

2) provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi e appartenenti a categorie assimilate per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli interessati;

3) provvedimenti di rigetto delle domande di erezione in ente morale per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

4) provvedimenti di diniego di concessione di ricompense al valor civile ed al merito civile, per mancanza di requisiti obiettivi;

5) provvedimenti di diniego di sussidi a decorati al valore ed al merito civile ed ai loro familiari, per mancanza di requisiti obiettivi;

6) ogni altra determinazione negativa, per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

7) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti alla Amministrazione, per gli affari di competenza;

8) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

9) provvedimenti relativi alla concessione di aumenti di legge sui canoni di fitto bloccato di immobili adibiti ad uffici di prefettura e ad alloggi prefettizi.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti di atti soggetti a visto o registrazione;

3) richieste di informazioni e dati relativi ai candidati ai concorsi di ammissione e di promozione;

4) richieste di informazioni e dati relativi agli invalidi di guerra ed appartenenti a categorie equiparate, da assumersi per chiamata diretta;

5) richieste di designazioni per la costituzione delle Commissioni mediche collegiali, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e all'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e trasmissione, per l'esecuzione, dei decreti costitutivi delle suddette Commissioni;

6) richieste di notizie e documenti relativi ad istanze di erezione in ente morale e di approvazione di modificazioni statutarie, per le associazioni e fondazioni, di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice civile;

7) richieste di inserzione, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, dei decreti di erezione in ente morale delle associazioni e fondazioni, di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice civile;

8) richieste di notizie e documenti relativi alle domande di autorizzazione agli acquisti da parte degli Enti, di cui al numero precedente;

9) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

10) richieste di documenti e notizie relativi a proposte di ricompense al merito ed al valor civile e passaggio degli atti alla Commissione per il parere;

11) adempimenti istruttori relativi alla concessione di sussidi ai decorati al valor civile ed al merito civile ed ai loro familiari;

12) adempimenti istruttori relativi alla concessione di distintivi di onore ai feriti e mutilati per servizio;

13) richieste di notizie e documenti relativi ai contratti di locazione, manutenzione, forniture varie riguardanti i locali adibiti ad uffici di prefettura e ad alloggi prefettizi;

14) richieste di atti, dati e notizie relative ai funzionamento delle Giunte provinciali amministrative in s. g.;

15) trasmissione alle prefetture di materiale bibliografico;

16) ogni altra trasmissione di atti o notizie ad uffici, per quanto di competenza;

17) solleciti senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

18) altri eventuali adempimenti istruttori e di esecuzione.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni e certificazioni, relative ai concorsi di ammissione e promozione;

2) comunicazioni e certificazioni relative alle domande di assunzione per chiamata diretta di invalidi di guerra ed appartenenti a categorie assimilate;

3) comunicazioni dei decreti di riconoscimento giuridico e di approvazione di modificazioni statutarie agli Enti, di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice civile, e relative certificazioni;

4) comunicazioni agli enti, di cui al numero precedente, dei decreti di autorizzazione agli acquisti di immobili ed alla accettazione di lasciti e donazioni e certificazioni relative;

5) comunicazioni varie alle prefetture, in relazione a ricorsi al Consiglio di Stato avverso provvedimenti prefettizi;

6) comunicazioni di dati e notizie alla Corte dei conti in relazione a procedimenti di responsabilità in corso;

7) trasmissione di brevetti e ricompense al valor civile ed al merito civile per la consegna agli interessati; comunicazione delle date stabilite per la consegna; rilascio di attestazioni, duplicati di brevetti od altre certificazioni ai decorati al valor civile ed al merito civile ed ai loro familiari;

8) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, per le quali è stata loro affidata l'istruttoria da parte dei superiori;

10) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti;

11) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio, cui sono addetti.

DIVISIONE PERSONALE

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) concessione agli impiegati del congedo straordinario, quando questo competa di diritto;

2) collocamento degli impiegati in aspettativa, per servizio militare o per mandato parlamentare;

3) dichiarazione di assenza dei salariati per servizio militare;

4) provvedimenti di riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare;

5) provvedimenti di sospensione obbligatoria dei dipendenti, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) esclusione dagli scrutini di promozione degli impiegati sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) revoca della sospensione cautelare dei dipendenti nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

9) provvedimenti di riscatto a favore del personale del servizio non di ruolo e del periodo degli studi universitari.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di documenti, rapporti ed accertamenti per la adozione di provvedimenti di stato relativi al personale della Amministrazione civile dell'interno;

2) adempimenti istruttori relativi ai ricorsi al Consiglio di amministrazione avverso il giudizio complessivo annuale e i provvedimenti di trasferimento;

3) richieste di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale del Ministero, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

4) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti di atti soggetti a visto o registrazione;

5) trasmissione ad altri uffici di atti o notizie, per quanto di competenza;

6) solleciti, senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

7) altri eventuali adempimenti istruttori e di esecuzione.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazione agli interessati dei provvedimenti concernenti lo stato del personale;

2) comunicazione agli interessati dei provvedimenti di trasferimento dall'una all'altra sede di servizio;

3) comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale;

4) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) rilascio e aggiornamento dei libretti ferroviari;

6) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, delle quali è stata affidata l'istruttoria da parte dei superiori;

7) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio, cui sono addetti;

8) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio, cui sono addetti.

DIVISIONE CITTADINANZA

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti amministrativi di accertamento e riconoscimento della cittadinanza italiana;

2) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni e sentenze passate in giudicato;

3) autorizzazione ad iscrivere nelle liste suppletive dei cittadini italiani di pieno diritto coloro che sono divenuti tali per effetto dei trattati di San Germano, di Rapallo e di Nettuno;

4) provvedimenti in reiezione, per mancanza di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente, delle istanze di concessione o di riacquisto della cittadinanza italiana;

5) provvedimenti relativi alla trascrizione nei registri di stato civile, ai sensi della legge 9 gennaio 1956, n. 27, dei decreti jugoslavi di accoglimento delle opzioni per la cittadinanza italiana;

6) altre determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

b) *Adempimenti istruttori ed atti di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di documenti, notizie e accertamenti relativi a pratiche concernenti il riconoscimento, la concessione, la perdita, il riacquisto e l'inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana;

2) trasmissione, alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, di atti soggetti a visto o registrazione;

3) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

4) richieste di trascrizione nei registri di stato civile di provvedimenti concernenti la cittadinanza italiana;

5) invito a coloro che hanno ottenuto la concessione della cittadinanza italiana a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica;

6) richieste di documenti, notizie e accertamenti relativi a domande di riammissione in termine ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

7) richieste di documenti, notizie e accertamenti, relativi a pratiche di intimazione ad abbandonare il servizio assunto presso una potenza estera dal cittadino italiano, pena la perdita della cittadinanza italiana a termini dell'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

8) richieste di notificazione agli interessati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, di decreti, con i quali il Ministro per l'interno intima — a termini del n. 3 dell'art. 8 della legge 13 agosto 1912, n. 555 — al cittadino italiano di abbandonare, entro un termine fissato, il servizio assunto presso una potenza straniera, pena la perdita della cittadinanza italiana;

9) richieste di documenti, notizie e accertamenti, per l'espletamento di pratiche concernenti l'autorizzazione ad iscrivere nelle liste suppletive dei cittadini italiani, di pieno diritto, coloro che sono divenuti italiani per effetto dei trattati di San Germano, di Rapallo e di Nettuno;

10) richieste di documenti, notizie e accertamenti, relativi alle domande di reintegrazione nella cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23;

11) richieste di documenti, notizie e accertamenti, relativi alle domande di riammissione in termine, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23;

12) richieste di documenti, notizie e accertamenti, per stabilire la legittimità dei decreti jugoslavi di accoglimento e di reiezione delle opzioni per la cittadinanza italiana;

13) richieste di documenti, notizie e accertamenti, relativi a pratiche di riduzione di cognomi stranieri in forma italiana in applicazione del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e leggi successive;

14) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

15) trasmissione ad altri uffici di atti e notizie, per quanto di competenza;

16) solleciti senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

17) altri eventuali adempimenti istruttori e di esecuzione.

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni agli interessati di provvedimenti concernenti il riconoscimento, la concessione, la perdita, il riacquisto e l'inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana;

2) comunicazioni agli interessati dei decreti del Ministro per l'interno, con i quali viene accordata, ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per perdere la cittadinanza italiana;

3) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con la osservanza delle disposizioni, di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, delle quali è stata loro affidata l'istruttoria da parte dei superiori;

5) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza degli uffici, cui sono addetti;

6) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza degli uffici, cui sono addetti.

DIVISIONE ASSISTENZA

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) nulla osta al prelievo di somme sul conto corrente postale, intestato alla Direzione generale degli affari generali e del personale, versate da dipenlenti prenotatari di alloggi INA-Casa, per trasferimento alla Gestione INA-Casa;

2) nulla osta al rimborso, con assegni di conto corrente postale, di quote spettanti a dipendenti prenotatari di alloggi INA-Casa - rinunciatari;

3) determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente.

* * *

b) *Adempimenti istruttori ed atti di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate*:

1) richieste di informazioni e dati relativi ai dipendenti in servizio e fuori servizio o loro familiari, che chiedono la concessione di sussidi;

2) richieste alla gestione INA-Casa di pubblicazione di bandi di concorso per la prenotazione di alloggi INA-Casa per il personale;

3) adempimenti istruttori relativi alle istanze presentate dai discendenti di danneggiati e benemeriti politici del Risorgimento nazionale;

4) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti di atti soggetti a visto o registrazione;

5) richieste di designazioni per la costituzione della Commissione, di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496;

6) adempimenti istruttori relativi alle istanze di concessione di borse di studio poste gratuitamente a disposizione del Ministero dell'interno;

7) adempimenti istruttori relativi alle istanze dei dipendenti, che chiedono la assegnazione di alloggi I.N.C.I.S. sulla quota Fondo per il culto;

8) adempimenti istruttori relativi alle domande dei dipendenti che chiedono per i propri figli la concessione dei pacchi dono in occasione della befana;

9) adempimenti istruttori relativi all'organizzazione di colonie marine e montane per i figli dei dipendenti;

10) adempimenti istruttori relativi alle domande di dipendenti intese a far ammettere al beneficio delle colonie i propri figli;

11) rapporti con l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per quanto attiene ai bandi di concorso relativi alle prenotazioni, all'istruttoria delle domande ed alla formazione delle graduatorie riguardanti gli alloggi INA-Casa riservati ai dipendenti del Ministero dell'interno;

12) trasmissione ad altri uffici di atti o notizie, per quanto di competenza;

13) solleciti senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

14) altri eventuali adempimenti istruttori e di esecuzione.

* * *

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche direttive equiparate*:

1) comunicazioni agli interessati relative agli aumenti di assegni vitalizi ai discendenti dei danneggiati e benemeriti politici del Risorgimento nazionale;

2) comunicazioni agli interessati relative alla concessione di sussidi ai dipendenti, ex dipendenti e loro familiari;

3) comunicazioni ai dipendenti relative alle prenotazioni di alloggi INA-Casa;

4) rilascio di attestazioni od altre certificazioni relative alla partecipazione di dipendenti a concorsi per l'assegnazione di alloggi INA-Casa;

5) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, per le quali sia stata loro affidata l'istruttoria da parte dei superiori;

6) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni, di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

7) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'Ufficio, cui sono addetti;

8) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza dell'Ufficio, cui sono addetti.

DIVISIONE SPESE ASSEGNI FISSI E VARIABILI

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti relativi alla assegnazione di quote di aggiunta di famiglia;

2) provvedimenti di liquidazione della indennità di missione e di trasferimento;

3) provvedimenti concernenti il rimborso dei fondi di deposito per garanzia di obblighi contrattuali e i rimborsi trimestrali « I.N.A.I.L. » di rendite e spese per infortunio;

4) determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

b) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a pratiche concernenti il trattamento economico del personale;

2) richieste di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale del personale, di atti, per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti di atti soggetti a visto o registrazione;

4) ogni altra trasmissione ad uffici di atti e notizie, per quanto di competenza;

5) solleciti senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

6) altri eventuali adempimenti istruttori e di esecuzione.

* * *

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei vice direttori di ragioneria*:

1) comunicazione agli interessati di provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) adempimenti istruttori relativi a pratiche, delle quali è stata loro affidata l'istruttoria da parte dei superiori;

4) ogni altra comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dalla Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio, cui sono addetti;

5) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio, cui sono addetti.

DIVISIONE ISPEZIONI CONTABILI, CONTABILITA' E BILANCIO

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

2) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti alla Amministrazione, per gli affari di competenza;

3) provvedimenti per il recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria;

4) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

5) determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

* * *

b) *Adempimenti istruttori e atti di mera esecuzione di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio gestiti dalla Divisione;

2) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

3) richieste di pubblicazioni, sul Bollettino ufficiale del personale, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

4) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti di atti soggetti a visto o a registrazione;

5) ogni altra trasmissione ad uffici di atti e notizie, per quanto di competenza;

6) adempimenti istruttori relativi a vertenze amministrative o giurisdizionali;

7) solleciti, senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

8) altri eventuali adempimenti istruttori o di esecuzione.

* * *

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei vice direttori di ragioneria*:

1) comunicazioni agli interessati della avvenuta emissione di mandati di pagamento;

2) rilascio di copie conformi di atti e documenti con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) adempimenti istruttori relativi alle pratiche, delle quali è stata loro affidata l'istruttoria, da parte dei superiori;

4) ogni altra eventuale comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'Ufficio, cui sono addetti;

5) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza dell'Ufficio cui sono addetti.

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE IMMOBILI

a) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di sentenze passate in giudicato;

2) provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali;

3) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

4) determinazioni negative per difetto dei presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

* * *

b) *Adempimenti istruttori e atti di mera esecuzione di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi a pratiche concernenti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti di atti soggetti a visto o registrazione;

3) ogni altra trasmissione ad uffici di atti o notizie, per quanto di competenza;

4) adempimenti istruttori relativi al fitto di locali di proprietà privata destinati ad uffici del Ministero;

5) solleciti, senza apprezzamenti, richiami, rilievi o istruzioni particolari;

6) altri eventuali adempimenti istruttori e di esecuzione.

* * *

c) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei vice direttori di ragioneria*:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti con l'osservanza delle disposizioni, di cui all'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche delle quali è stata loro affiadata l'istruttoria da parte dei superiori;

3) comunicazione agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio, cui sono addetti;

4) ogni altra certificazione relativa a pratiche di competenza dell'ufficio, cui sono addetti.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2264)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.996.248, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2620)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.606.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2618)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.163.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2624)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.508.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2628)

Autorizzazione al comune di Riardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Riardo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.567.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2629)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.018.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2630)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Roccadarce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.263.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2631)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.240.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2632)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.036.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2633)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.931.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2634)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.430.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6441 della *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 23 dicembre 1965.

(2554)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° novembre 1965 al 30 novembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° NOVEMBRE 1965 AL 20 NOVEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (b)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (c)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(b) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 21 NOVEMBRE 1965 AL 30 NOVEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(b) Per le provenienze da Cina continentale, Inghilterra, Polonia, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(c) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(9798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 24 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,60	624,665	624,60	624,60	624,59	624,63	624,59	624,59	624,63
$ Can.	580,55	580,30	580,50	580,35	580,35	580,25	580,30	580,25	580,25	580,40
Fr. Sv.	143,91	143,96	144 —	143,96	143,95	143,89	143,975	143,92	143,89	143,93
Kr. D.	90,58	90,52	90,57	90,545	90,55	90,57	90,54	90,62	90,57	90,55
Kr. N.	87,317	87,29	87,32	87,31	87,35	87,31	87,32	87,37	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,25	121,18	121,15	121,18	121 —	121,08	121,15	121,08	121,08	121,15
Fol.	172,47	172,36	172,40	172,345	172,35	172,44	172,36	172,52	172,44	172,38
Fr. B.	12,545	12,544	12,5450	12,54625	12,545	12,54	12,5455	12,54	12,54	12,54
Franco francese	127,48	127,50	127,45	127,455	127,45	127,46	127,455	127,51	127,46	127,47
Lst.	1745,63	1744,75	1745,15	1744,75	1744,50	1745 —	1744,67	1745 —	1745 —	1744,80
Dm occ.	155,64	155,61	155,64	155,615	155,60	155,63	155,625	155,69	155,63	155,64
Scell. Austr.	24,177	24,17	24,17	24,17	24,15	24,17	24,171	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,79	21,78	21,79	21,84	21,79	21,7585	21,79	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,429	10,42	10,43	10,42	10,43	10,42	10,418	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 24 marzo 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,525
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,525
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,615
1 Dollaro canadese	580,325
1 Franco svizzero	143,967
1 Corona danese	90,542
1 Corona norvegese	87,315
1 Corona svedese	121,165
1 Fiorino olandese	172,352
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,455
1 Lira sterlina	1744,71
1 Marco germanico	155,62
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,774
1 Peseta Sp.	10,419

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Dante Alighieri », di Ravenna, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ravenna del 29 maggio 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Dante Alighieri », di Ravenna, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal Comitato promotore la somma di lire 500.000 per la istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Aiieto Benini ».

(2497)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico e scientifico statale « Gian Giacomo Adria », di Mazara del Vallo (Trapani), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani del 24 dicembre 1965, il preside del Liceo classico e scientifico statale « Gian Giacomo Adria », di Mazara del Vallo (Trapani), in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal Comitato promotore la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Dott. Dino Morsellino ».

(2498)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1966, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 384, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 27 febbraio 1964 dalla prof.ssa Maltese Leonarda contro la decisione con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Trapani, aveva respinto il suo gravame gerarchico avverso la mancata valutazione, ai fini della graduatoria, del servizio prestato nell'anno scolastico 1961-62.

(2496)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 7 marzo 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di seconda categoria, con sede in Avellino, in liquidazione coatta, il dottor Nicola De Stefano è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(2719)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze », con la qualifica di falegname (O. P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90 sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze »;

Considerato che nella 2ª categoria (qualificati) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » si è provveduto ad accantonare il posto spettante, a norma delle vigenti disposizioni, agli invalidi di guerra e per servizio, assegnabile senza concorso e non ancora conferito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di falegname (O. P.).

L'esame consisterà in una prova pratica come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza V elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forme armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n: 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) per i profughi di cui al precedente n. 2, lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400;

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli

ufficiali) ovvero copia o estrato del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle Pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono col-

piti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, e mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dalla Amministrazione cui appartenevano;

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Art. 10.
Visita medica

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Art. 11.
Svolgimento della prova pratica

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indiritto indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.
Prova pratica

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una o più delle seguenti operazioni:

a) incastro a coda di rondini coperto a 90°;

b) incastro semplice per formazione di riga e squadra;

c) lucidatura a spirito o a cellulosa eseguita a mano su un manufatto;

d) uso degli attrezzi delle macchine utensili.

Tempo concesso: 6 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 213

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a numero un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze », con la qualifica di falegname (O. P.).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . li . . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servi-

zio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1799)

Concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze», con la qualifica di muratore (O. P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze»;

Considerato che nella 2ª categoria (qualificati) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze» si è provveduto ad accantonare il posto spettante, a norma delle vigenti disposizioni, agli invalidi di guerra e per servizio, assegnabile senza concorso e non ancora conferito»;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze» con la qualifica di muratore (O. P.).

L'esame consisterà in una prova pratica come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) per i profughi di cui al precedente n. 2, lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni ar-

mate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito del secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400;

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dalla autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato del sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sani-

tario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, del l'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati nelle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o

in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra; i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Visita medica

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Art. 11.

Svolgimento della prova pratica

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

Prova pratica

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una o più delle seguenti operazioni:

a) costruzione di tramezzi in foglio;

b) costruzione di un muro a mattoni a faccia vista ed a cortina;

c) esecuzione di maiolicato e di pavimenti.

Tempo concesso: 6 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Registro 5 Finanze foglio 212.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze », con la qualifica di muratore (OP).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . li . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengono inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal banco, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
nel quale prestano servizio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1801)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10232 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè il verbale delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961:

1. Aragno Giuseppe	punti	105,558
2. Bo Vittorio	»	105,352
3. Fregola Giorgio	»	104,161
4. Cicerale Giuseppe	»	102,667
5. Panterani Alberto	»	102,097
6. Chiuminatto Saverio	»	101,961
7. Franco Filippo	»	101,959
8. Deiro Clemente	»	101,329
9. Vergnano Enzo	punti	100,636
10. Pizzorni Gian Vittorio	»	100,543
11. Piasco Sergio	»	100,411
12. Rossini Francesco Paolo	»	100,333
13. Neri Aristide	»	99,274
14. Ruzzi Gaetano	»	99,272
15. Sarno Giorgio	»	99,166
16. Alliod Renato	»	98,704
17. Quadrelli Francesco	»	97,250
18. Bobel Andrea	»	96,345
19. Capussotti Fioravanti	»	95,866
20. Venturello Giovanni	»	95,008
21. Vaccarella Carmelo	»	94,479
22. Massaro Mario	»	94,165
23. Raimondi Mario	»	94,045
24. Ponzetto Antonio	»	93,074
25. Fiori Luigi	»	90,928
26. Fiorini Giovanni Attilio	»	90,253
27. Musso Emanuele	»	88,963
28. Narcisi Michele	»	88,420
29. Marchese Giuseppe	»	88,342
30. Pettiti Francesco	»	87,075
31. Maltoni Natalino	»	86,388
32. Gavotti Gustavo	»	85,350
33. Amosso Enrico	»	73,060
34. Perino Lorenzo	»	73,000
35. Bracco Alberto	»	70,250

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 5 marzo 1966

Il medico provinciale: RAMUSINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/878 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Aragno Giuseppe: Torino (6ª condotta centrale);
2) Bo Vittorio: Ciriè-San Carlo Canavese;
3) Fregola Giorgio: Torino (7ª condotta periferica);
4) Cicerale Giuseppe: Ceres;
5) Panterani Alberto: Rivoli (1ª condotta);
6) Chiuminatto Saverio: Barbania-Front Canvese-Vauda Canavese;
7) Franco Filippo: Roreto Chisone;
8) Neri Aristide (legge 3 giugno 1950, n. 375 e legge 5 marzo 1963, n. 367: Venaria (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 5 marzo 1966

Il medico provinciale: RAMUSINO

(2535)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.